

## EDILIZIA E APPALTI

### Incentivi anche per le funzioni nell'ambito degli appalti di servizi e di forniture

Nella determinazione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2, del nuovo Codice dei contratti sono ricompresi anche gli importi posti a base di gara degli appalti di forniture e servizi, ma non possono essere incentivate le attività di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi. Lo afferma la [sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con la deliberazione n. 134/2017](#).

#### I quesiti

La sezione risponde ai seguenti quesiti:

- se nella determinazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016, si possano ricomprendere anche gli importi posti a base di gara degli appalti di forniture e servizi non finanziati con spese per investimenti;
- in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se tra le funzioni tecniche possano essere considerate anche le attività di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21.

#### La determinazione del fondo

Il comma 2 dell'articolo 113 del Codice dei contratti dispone che il fondo venga costituito «a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1», ossia su quelli previsti per la realizzazione dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti; il comma 3 dispone che l'80% delle risorse del fondo debba essere ripartito «per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità previste dalla contrattazione decentrata».

Al di là del riferimento agli stanziamenti previsti per la realizzazione «dei singoli lavori», a detta della sezione la norma riconosce il compenso incentivante anche per lo svolgimento di funzioni tecniche nell'ambito degli appalti di servizi e di forniture, posto anche il riferimento, al primo comma, ad alcune attività di natura tecnica proprie di tali tipologie di appalto. È allora possibile attingere dagli stanziamenti di spesa corrente che li finanziano per remunerare le funzioni tecniche? Sì a parere della sezione Veneto, secondo cui il riferimento agli «stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori» deve intendersi come comprensivo anche di quelli per servizi e forniture: «Se, come appare chiaro, la norma estende gli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture, non può non farne gravare gli oneri sugli stanziamenti che finanziano le relative procedure».

#### Le attività di programmazione

Circa il secondo quesito, se nell'attività di programmazione della spesa per investimenti rientri anche la predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, la sezione rileva che l'articolo 113 del Codice limita il compenso incentivante alle sole attività ivi espressamente previste, la cui disciplina, derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, è da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica. E la programmazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi coincide in parte con quella di investimento ma non si identifica con essa, presentando un contenuto ulteriore, che attiene alla programmazione della spesa corrente, per cui nessun compenso incentivante può essere riconosciuto per il relativo svolgimento.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/03/2017*

*Autore: Amedeo Di Filippo*